



Focus on

**IL NUOVO  
ARTICOLO 120 T.U.B.:  
L'ANATOCISMO NON  
TROVA TREGUA**

Luglio 2015

[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)  
[www.iusletter.com](http://www.iusletter.com)

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova  
[redazione@lascalaw.com](mailto:redazione@lascalaw.com)



A distanza di due mesi dall'emissione delle discusse Ordinanze del Tribunale di Milano del 25 marzo e 3 aprile, il panorama giurisprudenziale, che va creandosi intorno all'art. 120 TUB nella sua nuova formulazione, appare particolarmente incerto e controverso.

Occorre sin da subito evidenziare che alcuni dei provvedimenti in parola hanno definito procedimenti promossi dalla stessa associazione dei consumatori che aveva agito ex art. 140, comma 8 Cod. Consumo davanti al Tribunale di Milano, con l'epilogo che conosciamo.

Tanto il Tribunale di Torino, con ordinanza del 16/06/2015, quanto il Tribunale di Cuneo e di Parma, con ordinanze, rispettivamente, del 29/06/2015 e 26/06/2015, hanno dato, infatti, risposta all'iniziativa giurisdizionale assunta anche in quelle sedi dall'Associazione Movimento Consumatori, con esiti, per altro, del tutto diversi.

Il contrasto giurisprudenziale tra queste prime pronunce non stupisce, a fronte dell'infelice formulazione della norma in esame di cui, come già rilevato nel focus di Iusletter apparso il 9 giugno 2015, i primi commentatori avevano evidenziato l'equivocità e che all'indomani degli arresti milanesi è stata oggetto di critiche ancor più severe.

La nebulosità del disposto, in particolare, riguarda la possibilità, da un lato, di far discendere dalla norma un reale divieto anatocistico e, dall'altro, di riconoscere alla stessa un'immediata precettività, a prescindere dall'intervento del CICR, ormai sempre più atteso.

Passiamo, quindi, in rapida rassegna alcune decisioni degne di menzione, successive alle ordinanze del tribunale meneghino.

Nel rigettare in punto di rito il ricorso, in quanto mancante, ad avviso del Collegio, del requisito del *periculum in mora*, il Tribunale di Torino sembrerebbe aderire alla tesi secondo la quale il "nuovo" art. 120 TUB non vieterebbe l'anatocismo (in caso contrario la previsione sarebbe anzi contraria all'ordinamento comunitario) in quanto il dato letterale, ovvero l'impiego della locuzione "*gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori*", parrebbe consentire una prima capitalizzazione degli interessi, restando dunque vietata solamente la capitalizzazione di ulteriori interessi,



in aderenza alla disciplina previgente. Inoltre, la novella non potrebbe già essere considerata in vigore, essendo necessario al contrario l'intervento regolatore del Cicer ed essendo la novella - in caso di opposta soluzione interpretativa – incostituzionale, in quanto il tempo concesso dal legislatore alle banche per l'adeguamento alla nuova normativa sarebbe stato irragionevolmente breve.

In questo senso vanno infatti interpretati due passi della decisione:

- *In primis*, nel pronunciarsi sulla circostanza che la Banca resistente, da gennaio 2014 aveva pubblicamente continuato ad applicare la vecchia delibera Cicer del 2000, il Giudice ritiene quest'ultima “*per la verità anche attuale, in assenza di abrogazioni esplicite*”;
- *In secundis*, laddove testualmente si legge che “*il Cicer in ogni caso – ovvero anche in caso di ritenuta abrogazione dal primo gennaio 2014 della precedente disciplina disciplinante l'anatocismo – è obbligato ad intervenire nella materia giusta la delega contemplata dall'attuale formulazione dell'art. 120 del Tub e giusta la presenza di questioni tecniche/operative per le quali è comunque necessaria una sua regolamentazione*”.

Conforme sul punto è l'ordinanza del 27/05/2015 del Tribunale di Cosenza che, incidentalmente, qui annoveriamo per la sua affinità. Il Giudice Cosentino, impegnato in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e dovendo vagliare la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del titolo di parte creditrice, aveva, infatti, già avuto modo di affermare: “*Non possono essere valorizzate le contestazioni inerenti alla validità della clausola anatocistica, per effetto della disciplina di riforma introdotta con la legge di stabilità 2014, che ha modificato la previsione di cui all'art.120 TUB, considerato che, in difetto della delibera CICR, dubbia appare l'operatività di detta previsione*”.

Il Giudice di Parma, altresì pronunciatosi per il rigetto del ricorso ex art. 140, comma 8 Cod. Consumo per assenza del *periculum in mora*, non affronta, in verità, il merito delle tematiche originate dalla novella, se non per affermare nelle premesse del provvedimento, in via incidentale, che *la nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente ...*” (ordinanza Tribunale di Parma del 26/06/2015).



Meritevole di particolare attenzione è, poi, la citata ordinanza del Tribunale di Cuneo del 29/06/2015 che, seguendo un percorso argomentativo articolato, tenta di fornire un'interpretazione all'infelice testo dell'art. 120 TUB, al fine di dare risposta ai due quesiti esposti in esordio.

Quanto alla portata normativa del disposto, dopo aver scartato altre possibili interpretazioni che, in linea teorica, la norma consentirebbe di adottare, l'ordinanza in parola giunge a ritenere quale unica plausibile soluzione esegetica quella che riconosce al termine *capitalizzazione* utilizzato nella lettera b) il significato di *calcolo, conteggio, operazione di identificazione di unità numerica contabile per frazione di tempo*. Diversamente, sostiene il Tribuna di Cuneo, il precetto non avrebbe alcun senso. *“Così intesa, prosegue il provvedimento, la norma vuol significare che le operazioni di conteggio degli interessi potranno essere determinate, nel rispetto della pari periodicità, secondo scadenze temporali, ma che ad ogni “scadenza” tali interessi non possano capitalizzarsi ma debbano essere sempre computati sul solo capitale”*.

In ordine alla questione della immediata precettività del divieto o meno, il Giudice osserva quanto segue.

*“Non si può non evidenziare, ancora, che tutte le disposizioni contenute nel corpo normativo in cui si inserisce la novella di cui si tratta sono entrate in vigore il 1 gennaio 2014, ivi compresa dunque la modifica dell'art. 120 t.u.b.*

*Ancora, non si può non sottolineare che la disposizione, così come intesa, non necessita di alcuna delibera CICR per poter avere l'effetto voluto, ossia vietare la produzione di interessi anatocistici nella contrattazione banca-clienti, mentre apparirebbe senza dubbio contrario all'interesse del legislatore di tale riforma che la disposizione, di favore per il correntista, possa essere privata degli effetti suoi propri, indefinitamente, in dipendenza di atteggiamenti dilatori o inerti dell'autorità infragovernativa incaricata delle disposizioni di dettaglio.*

*Né si può sperare che la delibera CICR immuti in senso peggiorativo (ripristinando l'anatocismo) rispetto alla fonte sovraordinata il metodo di calcolo degli interessi, secondo quanto previsto dalla prima parte della disposizione di che trattasi, posto che in*



*quel caso sarebbe senza dubbio illegittima e andrebbe disapplicata da parte del giudice ordinario investito della applicazione della disposizione di fonte primaria.*

*Non si può poi non rammentare, ancora, che la nuova disposizione delegante non può costituire fonte legittimante la precedente delibera CICR, perché la delega ha un oggetto del tutto differente, come sopra già esaminato e perché la "sostituzione" della previgente disciplina con l'attuale travolge, evidentemente, anche le disposizioni secondarie che dalla prima erano dipendenti".*

\* \* \*

Completano il quadro caotico attuale, articoli apparsi sulla stampa specializzata, tra i quali appaiono di indubbio interesse due pezzi pubblicati sul quotidiano Milano Finanza, a firma del prof. Umberto Morera<sup>1</sup> e Antonio Satta<sup>2</sup>.

Il Prof. Morera – Ordinario di diritto bancario all'Università di Roma Tor Vergata - nel definire la vicenda dell'anatocismo "*forse il peggior esempio della dissonanza esistente tra i principi tecnico-giuridici che governano il conto corrente bancario e le norme che disciplinano tale rapporto*", riprende una tradizionale tesi assunta dalla banche in materia, tanto da costituire una delle principali argomentazioni negli atti difensivi in sede giudiziale.

Sostiene Morera che "*il dibattito degli ultimi anni — a livello legislativo, regolamentare, giurisprudenziale, dottrinale, giornalistico — è parso ignorare il meccanismo di funzionamento del conto corrente, incentrato su un accordo di contabilizzazione tra banca e cliente, in virtù del quale la prima si obbliga a contabilizzare in conto due tipi di rapporto: quello tra il cliente e i terzi, e quello tra il cliente e la banca stessa. Laddove poi, per i soli rapporti del secondo tipo, ogni volta che la banca contabilizza in conto (cioè addebita o accredita), si produce automaticamente l'adempimento dell'obbligazione sottostante (a carico del cliente o della banca). L'annotazione possiede sempre un effetto solutorio se a essere contabilizzati sono i rapporti tra il cliente e la banca (rate di mutuo, canoni di cassette di sicurezza, prezzi di titoli acquistati, commissioni). Con*

---

<sup>1</sup> Capitalizzazione degli interessi bancari, un dibattito costellato di equivoci ed errori – Milano Finanza del 10/06/2015.

<sup>2</sup> La Ue boccia il no all'anatocismo - Milano Finanza del 18/06/2016.



*l'annotazione — questa la peculiarità e praticità del conto corrente — si regola l'obbligazione con moneta scritturale, anziché con moneta tradizionale. Ove allora anche il debito da interessi (scaduti), siano essi dovuti dalla banca al cliente o viceversa, si estingue per effetto dell' annotazione in conto; e gli interessi vanno dunque considerati pagati. Ecco quindi che configurare anatocismo nell' ambito del conto corrente bancario è tecnicamente e giuridicamente errato; potendosi come noto configurare anatocismo, ai sensi dell' art. 1283 del codice civile, solo in presenza di interessi maturati e scaduti, ma non pagati. Nei conti affidati (quelli con apertura di credito, cioè in dare, o in rosso) potrebbe in effetti sembrare che gli interessi scaduti e annotati a debito producano a loro volta interessi (configurando quindi anatocismo). Ma è un effetto ottico: nel periodo successivo all' annotazione, a produrre interessi non saranno gli interessi addebitati (pagati ed estinti), ma la somma prestata dalla banca al cliente debitore per pagarli. Tale equivoco, con ogni probabilità alla base del pasticcio che si è creato, mostra la notevole approssimazione del legislatore nel regolare una materia tanto tecnica quanto intrisa di ideologie. E produce regole — quali il nuovo comma 2 dell' art. 120 Tub — che aggiungono solo confusione alla confusione. Sarebbe auspicabile un'azione del legislatore che, dopo anni di equivoci e confusioni, rimoduli l'intera normativa, ancorando la stessa a quei principi tecnico-giuridici che — in quasi tutti i Paesi del mondo — sono alla base del funzionamento del principale rapporto banca-cliente: il conto corrente”.*

E' noto che tale posizione non sia stata accolta dalla Suprema Corte, come per altro ricorda lo stesso Tribunale di Cosenza nella ordinanza più sopra commentata; a ben vedere, tuttavia, non può disconoscersi la valenza tecnica di detta tesi così come la sua sostanziale condivisione da parte di moltissimi ordinamenti stranieri.

Su questo versante, infatti, è l'articolo di Antonio Satta a ricordare che negli altri Paesi Europei ci sono operazioni bancarie in cui è ammessa la capitalizzazione degli interessi passivi e che l'Unione Europea ha mostrato il proprio dissenso per il “presunto” divieto anatocistico che sarebbe stato introdotto con il nuovo art. 120 TUB, che potrebbe creare ostacoli alla libera concorrenza.

Nella richiesta informativa che il direttore generale per la Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali della Commissione, Jonathan Faull, ha inviato



al rappresentante permanente dell'Italia presso UE, Stefano Sannino, si legge: “*la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l’apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli Stati membri dell’Unione, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello in questione*”.

La lettera di Faull è volta a valutare se la norma in discussione sia compatibile con le regole del Trattato sul Finanziamento dell’Unione Europea in materia di libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali.

\* \* \*

Alla luce di quanto emerge dall’attuale panorama giurisprudenziale e dottrinale, per altro in continua evoluzione, il contrasto che va sviluppandosi attorno all’art. 120 TUB è forse tale da richiedere non solo l’auspicato intervento da parte del CICR, ma, addirittura, una revisione completa della materia da parte del Legislatore.

*Simona Daminelli – [s.daminelli@lascalaw.com](mailto:s.daminelli@lascalaw.com)*

*Giorgio Zurru – [g.zurru@lascalaw.com](mailto:g.zurru@lascalaw.com)*

